

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FENOALTEA e ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1959

Modificazione della legge 2 luglio 1949, n. 408,
sull'incremento delle costruzioni edilizie

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la legge 2 luglio 1949, n. 408, contenente disposizioni atte ad incrementare le costruzioni edilizie aventi caratteristiche non di lusso al fine di combattere sia la insufficiente disponibilità di alloggi decorosi per i meno abbienti sia il fenomeno della disoccupazione, concedeva la esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovrainposte, nonché dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione.

I termini inizialmente previsti da tale legge sono stati prorogati più volte e scadranno il prossimo 31 dicembre 1959.

Tuttavia l'aggravarsi del fenomeno della disoccupazione, la stasi bancaria di notevoli capitali in attesa di investimento, il problema delle case di abitazione e costruzioni assimilabili, nonché quello riguardante la costruzione di abitazioni per collettività (collegi, caserme, conventi, ecc.) di notevole interesse sociale, ben lungi dall'essere risolti in modo soddisfacente, impongono tra l'altro la evidente necessità di predisporre sin da ora una ulteriore proroga della legge suddetta per un sufficiente periodo di

tempo, così da incoraggiare quanti attendono un siffatto provvedimento per iniziare o rafforzare l'attività edilizia e contribuire concretamente a risolvere non soltanto il problema degli alloggi ma anche quello della disoccupazione.

Sembra inoltre doveroso ed utile eliminare alcune difficoltà insorte nella applicazione della legge di cui sopra, sia per difettosa formulazione della stessa sia per erronee interpretazioni sulla sua reale portata. Non sembra ad esempio congruo il termine di un biennio entro il quale le costruzioni debbono essere portate a termine. Non è infatti difficile constatare gli innumerevoli ostacoli di carattere tecnico, finanziario e burocratico che intervengono durante le costruzioni, per cui mentre le grandi ditte (che hanno uffici ben attrezzati per il disbrigo delle lunghe e complesse pratiche connesse con l'attività edilizia) riescono a osservare il termine biennale, le cooperative e i piccoli imprenditori versano in palesi difficoltà con la conseguenza frequente del superamento del biennio e relativa perdita dei benefici di legge. Per queste considerazioni è sembrato idoneo pro-

porre di elevare a tre anni il tempo utile per portare a termine gli edifici.

Altro tipo di difficoltà insorta nell'applicazione della legge è, come si è detto avanti, la erronea interpretazione sovente data allo spirito e alla lettera della legge stessa.

Nel testo legislativo si parla, come è noto, di case di abitazione in senso generico ed è prevista l'esenzione anche per i locali (uffici, magazzini, negozi) eventualmente compresi nelle costruzioni. È parimenti noto che il regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094, indica chiaramente tutte le costruzioni assimilabili alle case di abitazione, così esemplificando all'articolo 2: « Sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili ».

A tutto ciò deve aggiungersi che molte istituzioni come collegi, orfanotrofi, istituti climatici e conventi debbono essere considerati come tipi particolari di case di abitazione, da ricomprendersi quindi pienamente nel termine generico di « case di abitazione » usato dal legislatore nel 1949.

Ora, mentre il Ministero delle finanze ha chiaramente interpretato la portata di tale legge nel senso che ha esteso l'applicazione dei benefici previsti a tutte le costruzioni aventi la generica caratteristica di abitazione (e quindi agli edifici a queste assimilabili ed ai conventi) alcuni appaltatori privati di imposte hanno ricorso alla Magistratura or-

dinaria contro le decisioni del Ministero delle finanze riguardanti la suddetta estensione.

La Magistratura ordinaria ha dato fino ad ora contrastanti indicazioni con intuibile danno economico e sociale per tutte le iniziative che potevano essere prese anche nel settore delle costruzioni assimilabili.

Contro il criterio restrittivo ed antisociale degli appaltatori privati di imposte (retaggio di un passato ormai maturo per profonde riforme) sembra quindi opportuno ribadire più chiaramente, così come nell'articolo 3 del presente disegno di legge, il criterio informatore della legge 2 luglio 1949, n. 408, criterio del resto ampiamente sostenuto dallo stesso Ministero delle finanze. Ciò potrà servire non solo ad eliminare la possibilità di numerosissime controversie civili ed amministrative, ma anche a combattere la disoccupazione incoraggiando l'impiego di capitali in opere altamente utili al Paese dal punto di vista sociale, sanitario e assistenziale.

Sembra quasi superfluo aggiungere che la proposta proroga dei termini posti dalla legge del 1949 non può costituire oggetto di preoccupazione per le sue conseguenze finanziarie poichè a fronte di queste stanno i notevolissimi benefici che senza dubbio dalla proroga deriveranno a tutta l'attività edilizia e quindi ad un largo settore dell'attività economica del Paese, con benefici effetti nei riguardi della disoccupazione, la eliminazione della quale autorizza l'impiego di ogni risorsa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I termini previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, sono prorogati fino al 31 dicembre 1962, salvo quanto è stabilito dall'articolo seguente.

Art. 2.

Il termine per l'ultimazione della costruzione di case di abitazione stabilito dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge stessa è fissato in anni 3.

Art. 3.

Le agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, si applicano a tutte le case di abitazione e agli edifici ad esse assimilabili ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094, comprese in essi le case per religiosi.

Il comma che precede ha valore di interpretazione autentica.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.